

Numero 01416/2025 e data 16/12/2025 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 4 dicembre 2025

NUMERO AFFARE 00669/2023

OGGETTO:

Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell'interno per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica datato 27 aprile 2021 di annullamento del decreto presidenziale del 10 luglio 2017 di concessione della cittadinanza italiana.

LA SEZIONE

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 23 maggio 2023 e depositato direttamente al Consiglio di Stato il 13 giugno 2023;

Vista la relazione trasmessa con nota prot.n.0029299 dell'8 luglio 2024, con la quale il Ministero dell'interno ha richiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rizzo.

Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.

1. Il signor -OMISSIS- ha riferito di essere giunto in Italia nell'anno 1997; di aver ottenuto il **permesso di soggiorno** nel 2000 e, successivamente, il riconoscimento della cittadinanza italiana con decreto presidenziale del 10 luglio 2017; di essersi quindi trasferito a -OMISSIS- nel marzo 2018.
2. Il 26 gennaio 2023 l'Ufficio consolare italiano di -OMISSIS- gli ha notificato il decreto di annullamento del precedente provvedimento di concessione della cittadinanza italiana motivato dal fatto che, all'esito di ulteriore istruttoria, la Prefettura di -OMISSIS- con nota del 28 settembre 2017 aveva comunicato all'autorità diplomatica italiana che i certificati di nascita e penale del paese di origine da lui prodotti con la domanda erano risultati falsi (timbro e protocollo alterati e falsi).
3. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il predetto signor -OMISSIS- ha chiesto l'annullamento di tale provvedimento, lamentandone l'illegittimità per violazione di legge in generale, eccesso di potere, mancato bilanciamento di interessi, ingiustizia e illogicità manifesta, disparità di trattamento e carenza di motivazione.
4. Con relazione trasmessa con nota prot.n.0029299 dell'8 luglio 2024 il Ministero dell'interno ha sostenuto l'infondatezza del gravame, argomentando che la falsità dei documenti prodotti dall'interessato aveva viziato in modo insanabile l'istruttoria a suo tempo condotta ai fini del rilascio della concessione della cittadinanza italiana e sostenendo che la giustificazione del ricorrente di essere stato vittima di truffa doveva ritenersi assolutamente irrilevante ed ininfluyente.
5. Con nota del 24 settembre 2024 i nuovi difensori del ricorrente, costituitisi il 28 luglio 2023 in sostituzione del precedente difensore deceduto, hanno sollecitato l'inoltro della relazione ministeriale nel rispetto delle garanzie partecipative, reiterando la richiesta il 23 dicembre 2024.
6. A seguito dell'effettivo inoltro della relazione ministeriale, giusta nota della Sezione prot. 36943 del 27 ottobre 2025, i difensori del ricorrente hanno

prima (giusta nota del 4 novembre 2025) manifestato l'intenzione di produrre osservazioni e controdeduzioni alla relazione ministeriale e poi in data 21 novembre 2025 hanno prodotto memoria, controdeducendo alla relazione ministeriale e sostenendo, *inter alia*, che il provvedimento gravato era stato adottato in violazione dell'art.21-*nonies* della legge n.241 del 1990 a distanza di ben sei anni dal decreto di concessione della cittadinanza, perciò oltre ogni ragionevole termine per l'esercizio del potere d'annullamento d'ufficio, senza peraltro considerare la buona fede dell'interessato e la natura della presunta irregolarità che non atterrebbe ad una falsità ideologica, ma ad una contraffazione materiale non imputabile al ricorrente. Le circostanze innanzi specificate avrebbero dovuto essere opportunamente considerate dall'amministrazione in aderenza alla giurisprudenza amministrativa richiamata nel ricorso straordinario: l'amministrazione non avrebbe messo in dubbio la buona fede dell'interessato; non avrebbe contestato una falsità di carattere ideologico, ma solo una contraffazione materiale non imputabile al ricorrente; sicché, non sarebbe in contestazione il fatto che il richiedente sia o meno in possesso dei requisiti necessari al riconoscimento dello *status* di cittadino. Inoltre, in mancanza della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, non sarebbero state assicurate le garanzie partecipative ed il diritto di difesa in favore dell'interessato. Infine, è stata ribadita la presunta illegittima del comportamento tenuto dall'amministrazione per non aver valutato la possibilità di rilasciare un diverso titolo di **soggiorno** alternativo.

7. Nell'adunanza del 4 dicembre 2025 l'affare è stato esaminato.

8. Precisato che nel caso di specie risulta pienamente rispettato il principio del contraddittorio, avendo il ricorrente ricevuto la relazione ministeriale e controdedotto alla stessa, la Sezione ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

Ai fini dell'applicabilità dell'art.21-*nonies* della legge n. 241 del 1990 occorre che l'adozione del provvedimento illegittimo sia stata determinata, come nel caso concreto, da una falsa o reticente rappresentazione da parte dell'istante

delle circostanze rilevanti e non sia, pertanto, in alcun modo imputabile all'amministrazione, sul presupposto che nessun tipo di affidamento può essere riconosciuto laddove il vantaggio sia stato abusivamente conseguito mediante un fatto doloso, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale valenza penale.

Nel caso di specie il decreto di concessione della cittadinanza era stato ottenuto dal ricorrente in base ad un atto evidentemente falso, senza che possa assumere rilievo alcuno ogni dissertazione in merito alla falsità ideologica ovvero materiale perpetrata.

L'Amministrazione ben poteva, come ha fatto, esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l'atto stesso, senza necessità di comunicare l'avvio del procedimento amministrativo in quanto la partecipazione del privato non avrebbe potuto comunque produrre un effetto diverso; né v'era necessità di esternare particolari ragioni di pubblico interesse, essendo esse in tali ipotesi *in re ipsa*: invero quando un privato ha ottenuto dall'amministrazione un provvedimento favorevole inducendola in errore con il deposito di documentazione risultata falsa, tale circostanza, che peraltro nel caso di specie neppure è stata contestata, da una parte attenua significativamente la discrezionalità dell'amministrazione e l'interesse del privato alla conservazione del provvedimento in ragione del tempo trascorso; dall'altra parte rende sufficientemente motivato il provvedimento di autotutela con il riferimento alla falsità riscontrata.

9. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art.112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (Cass. civile, 16 maggio 2012, n.7663) e gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

10. In conclusione la Sezione ritiene che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento della istanza di sospensione.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto, con assorbimento della istanza di sospensione.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed eventuali terzi citati.

L'ESTENSORE
Giuseppe Rizzo

IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO
Giovanni Calabro'

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.